

Corte di Cassazione, Sez. I Civili 22 maggio 2008, n. 13092 – Pres. Plenteda – Est. Salvato.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Conto corrente bancario - Fallimento del titolare - Rimesse sul conto corrente da parte di un terzo - Revocabilità - Condizioni - Utilizzo di provvista del debitore ovvero esercizio della rivalsa prima del fallimento - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di adempimento, da parte del terzo acquirente di immobile ipotecato, di obbligazione ipotecaria preesistente verso la banca.

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto ad un'obbligazione, per quanto già gravante sul debitore, in relazione ad un rapporto esistente con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'esporebbe l'inadempimento, dunque nel proprio interesse. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento al pagamento effettuato in favore della banca creditrice del fallito da un terzo acquirente di immobili ipotecati in favore della banca stessa, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, in difetto di prova che la rimessa costituisse anche il pagamento del prezzo della compravendita). (fonte: CED - Corte di Cassazione).

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

1.- Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 19 giugno 2001, dichiarava inefficace, ai sensi della L.Fall. art. 67, comma 2,, la rimessa dell'importo di L. 67.281.122, effettuata nell'anno anteriore al Fallimento della s.n.c. Immobiliare D. (di seguito, Fallimento) sul c/c acceso dalla società presso la filiale di Battipaglia del Banco di Napoli. La sentenza riteneva che il versamento era stato effettuato con danaro costituente il corrispettivo della vendita di un immobile della società e reputava provata la scientia decoctionis.

2.- Avverso detta sentenza proponeva appello il Banco di Napoli - Gruppo S. Paolo - Imi, deducendo che il pagamento non era stato effettuato dalla società e contestando la conoscenza dell'insolvenza.

Il Fallimento si costituiva nel giudizio deducendo l'infondatezza del gravame. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 2 dicembre 2003, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda, dichiarando compensate tra le parti le spese del doppio grado.

Per quanto qui interessa, la sentenza premetteva che il pagamento del terzo è revocabile L.Fall. ex art. 67, comma 2, soltanto qualora questi abbia utilizzato danaro del fallito, ovvero abbia esercitato la rivalsa nei confronti del debitore anteriormente all'apertura del fallimento. La pronuncia precisava quindi che il pagamento de quo era stato effettuato in data 5 febbraio 1998 dal terzo acquirente di sei appartamenti della fallita sui quali la Banca aveva iscritto ipoteca giudiziale in data 5 agosto 1997, e che questi "nello stesso giorno chiedeva la cancellazione" dell'ipoteca, alla quale la Banca prestava assenso l'11 febbraio 1998, "determinando così sostanzialmente la libertà dei beni, già venduti". Inoltre, la sentenza sottolineava che era stato "documentalmente accertato che le vendite immobiliari erano già state effettuate nonostante l'iscrizione di ipoteca" e che non vi era "prova di utilizzo da parte del terzo di denaro del fallito o di esercizio positivo di azione di rivalsa o di istanza di ammissione al passivo". Pertanto, escludeva la sussistenza delle condizioni per ritenere il pagamento revocabile.

3.- Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il Fallimento, affidato a tre motivi,

illustrati con memoria; ha resistito con controricorso S. Paolo - Imi, incorporante del Banco di Napoli, che ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo, illustrato con memoria; in relazione a quest'ultimo ha depositato controricorso il Fallimento.

MOTIVI DALLA DECISIONE

IL CASO.it

1.- I ricorsi, principale ed incidentale condizionato, devono essere riuniti, in quanto hanno ad oggetto la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.)

2.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall. art. 67, comma 2, art. 2697 c.c., comma 2, c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5.) ed "errata interpretazione dei fatti", deducendo, sotto un primo profilo, che la sentenza impugnata ha affermato che il pagamento del terzo è revocabile L.Fall. ex art. 67, comma 2,, soltanto qualora questi abbia utilizzato danaro del fallito, ovvero esercitato la rivalsa nei confronti del debitore anteriormente all'apertura del fallimento, "ma certamente non è questo il caso che si presentava all'attenzione della Corte" (pg. 5).

Sotto un secondo profilo, il ricorrente, posta la distinzione tra conto corrente scoperto e passivo (in quanto assistito da apertura di credito), sostiene che le rimesse effettuate sul primo sono revocabili anche se effettuate dal terzo, come affermato da Cass. n. 2744 del 1994.

Inoltre, a suo avviso, il giudice del merito "ha poi mal valutato le risultanze ricavabili dalle prove documentali", in quanto "il pagamento eseguito dal Sig. DI TROILO" mediante la rimessa in questione ha avuto effetto estintivo del debito e "l'ipoteca ridotta per accordo tra le parti (...) si riferisce al credito oggetto di decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, credito che costituiva una differente ed ulteriore pretesa vantata dalla Banca". Secondo il Fallimento, nella specie "non rilevava il comportamento del terzo successivo al pagamento (...), ma solo il pagamento in sè, anche se effettuato dal terzo e la revocatoria fallimentare sarebbe vittoriosamente esperibile "quale che sia la causale del versamento e la relazione tra chi effettua il versamento ed il terzo poi dichiarato fallito". Il Fallimento, con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall. art. 67, comma 2, e art. 939 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), (art. 360 c.p.c., n. 5), nonché "errata interpretazione dei fatti", esponendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che "fra i pagamenti del terzo e le rimesse del terzo esiste una profonda differenza". A suo avviso, la rimessa effettuata dal terzo è equivalente a quella operata dal correntista, come affermato da Cass. n. 11520 del 1998, poiché, in virtù della commistione ex art. 939 c.c., il correntista acquista la proprietà del danaro versato dal terzo sul c/c, come avrebbe affermato questa Corte ritenendo ammissibile la revoca "per l'esistenza del "diaframma del rapporto di conto corrente". Il ricorrente, con il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall. art. 67, comma 2, art. 2697 c.c., comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) "errata interpretazione dei fatti".

Secondo il Fallimento, la sentenza impugnata "non ha neanche esattamente valutato le risultanze delle prove documentali acquisite e non ha dato il giusto significato al pagamento effettuato" dal terzo, "per ottenere la cancellazione di ipoteca giudiziale (...), di guisa che - a ben vedere - la rimessa sul conto (...) doveva essere intesa come effettuata con denaro della fallita per consentire le ottenute cancellazioni ipotecarie". Infine, a suo avviso, è pacifica la sussistenza della scientia decoctionis, oggetto del motivo di gravame proposto dalla Banca e ritenuto assorbito dalla pronuncia.

3.- S.Paolo - Imi, con un unico motivo del ricorso incidentale condizionato, denuncia violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 2, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto nuova, quindi inammissibile, l'eccezione di irrevocabilità del pagamento proposta con il primo motivo di appello.

A suo avviso, la deduzione svolta in detto motivo configurerebbe una mera difesa e, come tale, sarebbe invece ammissibile.

4.- I tre motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati.

IL CASO.it

4.1.- La questione sottesa ai tre mezzi richiede di accertare quali siano i presupposti che rendono revocabile il pagamento effettuato dal terzo; in particolare, se il pagamento debba ritenersi sempre revocabile, qualora sia stato effettuato mediante rimessa sul conto corrente dell'imprenditore poi dichiarato fallito. La questione, in tutti i suoi profili, è stata risolta con

giurisprudenza costante e soltanto sull'ultimo di essi si era registrato un contrasto che, tuttavia, è stato composto dalla Sezioni Unite, le quali hanno enunciato un principio in seguito ribadito da questa Corte.

IL CASO.it

4.2.- Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'indirizzo secondo il quale il pagamento del debito del fallito da parte di un terzo può essere revocato soltanto qualora abbia comportato una lesione della par condicio creditorum, e cioè quando il terzo abbia eseguito il pagamento avvalendosi, direttamente o indirettamente, del denaro del fallito, ovvero quando, prima del fallimento, il terzo abbia utilmente esercitato la rivalsa (per tutte, Cass. S.U. n. 16874 del 2005; Cass. n. 19088 del 2007; n. 9143 del 2007; n. 142 del 2003). La conclusione è saldamente fondata sulla considerazione che in detta ipotesi, sussistendo le suindicate condizioni, il solvens non determina un depauperamento del patrimonio dell'insolvente e non modifica l'ammontare dei crediti concorrenti nella ripartizione. Infatti, qualora proponga istanza di ammissione al passivo, si insinua al posto dell'originario creditore, per lo stesso importo e nei medesimi diritti, sicché, rispetto alla massa, viene a trovarsi nell'identica situazione dell'accipiens.

4.3.- Siffatto principio non era stato applicato in modo univoco in riferimento al caso del pagamento effettuato dal fideiussore, mediante rimessa sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito. Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 16874 del 2005) affermando anzitutto che il fideiussore è titolare passivo di un'obbligazione autonoma propria, ancorché accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione principale, quindi ha un interesse diretto ad adempiere la propria obbligazione di garanzia, allo scopo di evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto dell'inadempimento. Il pagamento che egli esegue nel quadro del rapporto di garanzia, con denaro proprio, e senza esercizio dell'azione di rivalsa, si riferisce dunque alle posizioni giuridiche di quei soggetti, non incide negativamente sul patrimonio del debitore principale poi fallito e non viola la par condicio creditorum.

Queste conclusioni, ha precisato la sentenza, "non subiscono modifiche qualora il garante (fideiussore) esegua il pagamento del debito garantito al creditore (banca) non mediante versamento diretto all'istituto, bensì tramite rimessa effettuata sul conto corrente del debitore principale poi fallito". Infatti, "quella rimessa, in presenza degli elementi sopra indicati, si risolve in una semplice modalità di pagamento che non incide né sulla provenienza della somma versata (dal terzo garante), né sulla causale del pagamento (estinzione dell'obbligazione fideiussoria, in assenza di una diversa imputazione) e neppure sull'ammontare dei crediti concorrenti nella ripartizione dell'attivo a seguito del fallimento del debitore principale, sicché non si configurano differenze sostanziali tra pagamento eseguito dal fideiussore mediante rimessa sul conto corrente del soggetto insolvente e pagamento a mani del creditore". Le Sezioni Unite hanno, dunque, esaurientemente dimostrato la non divisibilità degli argomenti svolti dall'orientamento minoritario, che aveva sostenuto la revocabilità del pagamento per il solo fatto che sarebbe stato evocabile "il presunto "diaframma" del rapporto di conto corrente, nel quale il versamento del terzo verrebbe attratto". In particolare, hanno sottolineato: "non può affermarsi che, per il solo fatto di essere stata eseguita sul conto corrente del debitore principale fallito, la rimessa operata dal terzo si trasformi in una posta attiva del correntista nella cui titolarità l'importo accreditato viene a confluire, restando così equiparata alle rimesse o ai versamenti del correntista medesimo, ai fini della revocabilità ai sensi della L.Fall. art. 67". Pertanto, "occorre invece verificare il negozio giuridico nel quale la rimessa trova causa, allo scopo di stabilire se il pagamento sia o meno dovuto, se sia annullabile o revocabile e distinguendo, all'interno delle rimesse, se queste siano riferibili al correntista, al terzo debitore del fallito ovvero al terzo che sia anche debitore della banca", in quanto "non è sufficiente fermarsi alla modalità formale, in sé neutra, della rimessa, ma è necessario avere riguardo al titolo e alla causa di essa, allo scopo di accertarne le conseguenze giuridiche (tra cui l'eventuale revocabilità)" (sentenza n. 16874 del 2005; successivamente, Cass. n. 19088 del 2007). Siffatto orientamento va ribadito, non avendo il ricorrente svolto considerazioni che possano indurre alla sua rieditazione, dato che, in sostanza, ha richiamato soprattutto nel secondo motivo il pregresso, minoritario, indirizzo disatteso dalle S.U. (in particolare, la sentenza n. 11520 del 1998).

IL CASO.it

Il più generale principio desumibile dalla sentenza delle Sezioni Unite, qui applicabile, è quindi che la rimessa effettuata dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non è

revocabile, ai sensi della L. Fall. art. 67, comma 2, quando risulti che, attraverso la stessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista dello stesso debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto un'obbligazione che incide su di lui, in virtù di un rapporto esistente con la banca, allo scopo di evitare le conseguenze cui lo esporrebbe l'inadempimento.

4.4.- In applicazione di detto principio, i motivi sono infondati. La sentenza impugnata, in punto di fatto, ha accertato ed indicato che: la rimessa in questione era stata effettuata da un terzo, il quale aveva acquistato degli appartamenti dalla società fallita; "le vendite immobiliari erano state già effettuate nonostante l'iscrizione di ipoteca" giudiziale in favore della Banca; il terzo, "nello stesso giorno" in cui aveva effettuato la rimessa, "chiedeva la cancellazione di ipoteca giudiziale"; non era stato provato lo "utilizzo da parte del terzo di denaro del fallito o di esercizio positivo di azione di rivalsa"; la rimessa del terzo aveva, quindi, "carattere di neutralità"; la lesione della par condicio, eventualmente, poteva essere stata determinata dall'atto di compravendita degli immobili.

IL CASO.it

Siffatto accertamento, involgente un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, è confortato da una motivazione sintetica, ma esauriente, logicamente congruente ed immune da vizi logici sindacabili in questa sede, da cui risulta una ricostruzione della fattispecie alla quale è stato correttamente applicato il principio di diritto sopra enunciato. Infatti, ai sensi dell'art. 2858 c.c., l'acquirente dell'immobile garantito da ipoteca, "se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi, ovvero liberarli dalle ipoteche", osservando le norme degli artt. 2889 - 2898 c.c., e, "in mancanza l'espropriazione segue contro di lui". Pertanto, sebbene non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari (artt. 2858 e 2889 c.c.), l'acquirente del bene gravato da ipoteca ha un evidente interesse diretto a far ciò, in virtù di una facoltà espressamente accordatagli dall'art. 2889 c.c., allo scopo di evitare di subire l'espropriazione.

Dalla sentenza impugnata non risulta infatti accertato che la rimessa effettuata dal terzo (Giustino Di Trailo) costituiva il pagamento del prezzo della compravendita. Dalla pronuncia emerge, invece, esclusivamente la correlazione tra pagamento e cancellazione dell'ipoteca giudiziale già esistente alla data della vendita, tale da evidenziare che la rimessa era stata effettuata successivamente all'acquisto, al chiaro scopo di ottenere la cancellazione dell'ipoteca. In tal senso depongono univocamente le puntualizzazioni contenute nella pronuncia sopra riportate, nonché la considerazione che dei tre motivi di appello proposti dalla Banca, il primo è stato dichiarato inammissibile, il terzo (concernente la scientia decoctionis) non è stato esaminato (evidentemente perché assorbito), mentre è stato accolto il secondo, con il quale la pronuncia di primo grado era stata censurata nel punto in cui aveva "ritenuto che il pagamento proveniente dal Di Trailo fosse stato effettuato con denaro della società, quale prezzo dovuto per l'acquisto di immobili" (così la sintesi dei motivi a pg. 4 della sentenza).

IL CASO.it

Pertanto, alla luce di detto accertamento e della ratio decidendi, risulta che la Corte distrettuale ha dato corretta applicazione al principio sopra enunciato. Il giudice di secondo grado ha, infatti, posto in rilievo l'interesse diretto del terzo all'adempimento dell'obbligazione ed ha affermato che mancava la "prova di utilizzo (..) di denaro del fallito" e che non aveva esercitato l'azione di rivalsa prima del fallimento. Peraltro, ciò che rileva è che il pagamento, in base all'accertamento operato dal giudice del merito, risulta effettuato per ottenere la cancellazione dell'ipoteca gravante su di un bene che era uscito dalla sfera del patrimonio della società fallita, in relazione al quale -in difetto di prova della provenienza del danaro da quest'ultima non era richiamabile il principio, condiviso da questo Collegio, secondo il quale è revocabile il pagamento effettuato con danaro corrisposto a titolo di prezzo, anche nel caso in cui sia stato destinato ad estinzione di un credito privilegiato (Cass. S.U. n. 7028 del 2006). Al riguardo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di motivazione, si è infatti limitato a dedurre che la Corte d'appello avrebbe "mal valutato le risultanze ricavabili dalle prove documentali" in ordine all'effetto estintivo della rimessa (così nel secondo motivo, pg. 7 del ricorso e nel terzo a pg. 9) e non avrebbe "dato il giusto significato al pagamento effettuato dal Di Trailo per ottenere la cancellazione di ipoteca giudiziale" (terzo motivo, pg. 9 del ricorso), in quanto la rimessa "doveva essere intesa come effettuata con denaro della fallita per consentire le ottenute cancellazioni ipotecarie" (terzo motivo, pg. 10 del ricorso), con conseguente infondatezza delle censure svolte sul punto nel secondo e nel terzo motivo.

Si tratta, come è chiaro, di deduzioni che non prospettano carenze, illogicità ed incongruenze denunciabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ma si risolvono in un'istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, come tali inammissibili (tra le più recenti, Cass. n. 23929 e n. 15489 del 2007). Inoltre, ciò che rileva è che il ricorrente neppure ha indicato quali sarebbero le risultanze non valutate in grado di disvelare il vizio di motivazione, tenendo conto che, a questo scopo, egli avrebbe dovuto sia specificare, sia riprodurre, nell'osservanza del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. n. 15952, n. 14767 e n. 14751 del 2007), quelle che, in tesi, avrebbero permesso invece di desumere che la rimessa consisteva invece in un pagamento effettuato dal terzo debitore del fallito (eventualmente a titolo di pagamento del prezzo di acquisto), il quale non aveva alcun rapporto con la banca, e cioè che, in base al titolo ed alla causa della rimessa, egli aveva posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale della società poi fallita, ovvero aveva esercitato la rivalsa nei confronti del Fallimento.

Tanto, invece, non è accaduto, risultando infondate, per le ragioni sopra svolte, le censure svolte nel primo e nel secondo motivo, nella parte in cui sostengono che la rimessa del terzo sarebbe sempre revocabile, indipendentemente dalla valutazione del titolo e della causa della medesima.

Infine, le censure che evocano la distinzione tra conto corrente passivo e conto corrente scoperto non sono pertinenti, in quanto nella specie era appunto in questione l'accertamento del titolo e della causa del versamento.

5.- Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

6.- Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

IL CASO.it

La Corte:

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente a pagare le spese della presente fase, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008.

